



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3052/2025 promossa da:

- **Parte_1** (c.f. **C.F._1**), in proprio e quale titolare della omonima ditta (p.iva **P.IVA_1**) e **Parte_2** (c.f. **C.F._2**), in proprio e quale titolare della omonima ditta, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Paruscio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Rimini (RN), via Flaminia n. 171;

ATTORI

Contro

- **Controparte_1** n persona del legale rappresentante **Controparte_1**, (p.iva **P.IVA_2**), rappresentata e difesa dell'Avv. Fabrizio Flamini, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Rimini (RN), via Bruni n. 2;

CONVENUTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - adesione a clausola compromissoria

CONCLUSIONI

All'udienza del 14.07.2026 le parti hanno concluso come segue:

per parte attrice come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo: *"Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: in via preliminare ed assorbente, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare la propria incompetenza in relazione alla domanda proposta dal ricorrente stante la previsione*

contrattuale di una clausola compromissoria per la risoluzione di eventuali controversie. Nel merito: accertare e dichiarare che la Signora **Parte_1** vanta un credito derivante da lucro cessante pari ad almeno Euro 20.000,00 oltre IVA, da compensare con le eventuali ragioni di credito di parte opposta, per le ragioni esposte in narrativa e che, per l'effetto, nessuna somma è dovuta dalla Sig.ra **Parte_1** [...] per le ragioni specificate in atti. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario il quale non ha percepito gli onorari per l'attività svolta".

per parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire: In via preliminare ed assorbente:

- dichiarare la incompetenza del Tribunale ordinario adito in favore dell'arbitro da nominarsi secondo le modalità contrattualmente previste e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 853/2025 del Tribunale di Rimini;

- dichiarare inammissibili, per difetto di competenza del Tribunale ordinario, le domande riconvenzionali proposte dagli opposenti, con rimessione di ogni questione alla sede arbitrale.

In ogni caso

- rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dagli opposenti;

- compensare integralmente le spese del presente giudizio tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in ragione della soccombenza reciproca, ovvero disporsi per i giusti motivi la loro compensazione".

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio [...]

Controparte_1 per chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. 893/2025 – n. R.G. 2522/2025, con il quale il Tribunale di Rimini aveva ingiunto agli odierni opposenti il pagamento della somma di euro 10.000,00, oltre spese, in virtù di una transazione stipulata tra le parti volta a definire il contenzioso tra loro insorto relativo al pagamento dei canoni di affitto dell' **CP_1**.

A fondamento delle domande parte attrice deduceva:

- il difetto di competenza del Tribunale adito in quanto l'atto di transazione posto a fondamento del precedente ricorso monitorio contiene una clausola compromissoria a favore di un arbitro;
- in particolare, tra i sigg.ri **CP_1** (unici soci amministratori e legali rappresentanti della società **Controparte_1**), il sig. **Parte_2** e la sig.ra **Parte_1** (moglie del **Parte_2**) veniva conclusa una scrittura privata con la

quale si prevedeva, da un lato, un accordo transattivo a tacitazione di pregresse controversie riguardanti il pagamento del canone di affitto da parte del sig. *Parte_2* , dall'altro, si stipulava un contratto preliminare di affitto di azienda alberghiera con la sig.ra *Pt_1* ;

- tale atto, all'art. 27 conteneva una clausola compromissoria in base alla quale le eventuali controversie insorte tra le parti avrebbero dovuto essere risolte da un arbitro nominato dal Tribunale di Forlì;
- la consapevolezza dell'odierna opposta circa l'esistenza di una clausola compromissoria, unita alla circostanza che già in passato aveva introdotto un giudizio nei confronti del sig. *Parte_2* , integra gli estremi della responsabilità aggravata *ex art.* 96 c.p.c. con conseguente liquidazione delle spese di lite in favore della parte opponente;
- il credito preteso dall'opposta è insussistente poiché deve essere compensato con il maggior credito vantato dall'opponente per i danni da lucro cessante in quanto, la struttura alberghiera *CP_1* " negli anni ha presentato dei vizi che conducevano alla chiusura dell'attività ricettiva per alcuni periodi di tempo, con conseguente perdita di parte dei relativi guadagni tra il 2023 e il 2025;
- a ciò deve essere aggiunto anche il danno da lucro cessante per le infiltrazioni di acqua e l'indisponibilità delle camere, problematiche che avevano indotto la sig.ra *Pt_1* a comunicare la disdetta dal contratto e la rinuncia alla conduzione dell'azienda.

Tanto premesso in fatto ed esposte le argomentazioni di diritto, parte attrice concludeva chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in virtù della clausola compromissoria presente nell'accordo transattivo in essere tra le parti; nel merito, il riconoscimento del credito da lucro cessante di euro 20.000,00 a favore della sig.ra *Parte_1* da porre in compensazione con le ragioni di credito dell'opposta.

Si costituiva *Controparte_1* opponendosi alle pretese avversarie ed esponendo:

- di aderire all'eccezione di incompetenza sollevata dagli opposenti in favore dell'arbitrato con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rimessione della controversia agli arbitri;
- l'insussistenza dei presupposti per la condanna *ex art.* 96 c.p.c. in quanto la presenza di

una clausola compromissoria non osta all'esperimento del procedimento monitorio da parte del creditore;

- l'inammissibilità delle domande riconvenzionali di natura risarcitoria con le quali veniva richiesto l'accertamento di un credito da lucro cessante in quanto, in forza della clausola compromissoria invocata, il Tribunale non ha la competenza a conoscere in ordine a ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del contratto di affitto di azienda;
- la disciplina delle spese di lite nel presente giudizio deve essere risolta in applicazione del principio di soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione integrale delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. posto che la soc. *Controparte_1* "soccombe" quanto al decreto ingiuntivo, che deve essere revocato per incompetenza in favore degli arbitri, gli opposenti, invece, "soccombono" a loro volta con riguardo alle proprie domande riconvenzionali, che debbono essere dichiarate inammissibili per difetto di competenza del Tribunale ordinario, in forza della medesima clausola arbitrale da essi stessi invocata

Tanto premesso, svolte le considerazioni in fatto e in diritto, la convenuta concludeva come sopra riportato.

Alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 14.07.2026, l'Avv. Paruscio si riportava all'eccezione di improcedibilità per la presenza di clausola compromissoria e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo con liquidazione delle spese di lite; l'Avv. Flamini ribadiva l'adesione all'eccezione avversaria, chiedendo la compensazione delle spese di lite stante la soccombenza reciproca e in ragione dell'ammissibilità del ricorso monitorio anche in presenza di clausola arbitrale. Il Giudice all'esito dell'udienza tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies*, ultimo comma, c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si rileva la fondatezza dell'*exceptio compromissi*.

Come correttamente dedotto dalle parti del presente giudizio, nel caso concreto trova applicazione la clausola compromissoria contenuta nella scrittura privata sottoscritta da *CP_1*

[...] , *Parte_3* , *Parte_1* e *Parte_2* , denominata "Transazione e preliminare di contratto di affitto di azienda alberghiera". All'art. 23 (Validità della presente scrittura), infatti, si prevede espressamente che tale atto ha piena validità dopo la stipula del

contratto definitivo di affitto di azienda, limitatamente alle obbligazioni non scadute a tale data ovvero a quelle di pagamento a carico del sig. Parte_2 garantite dalla sig.ra Parte_1 [...], di cui all'art. 2 del medesimo atto, in scadenza il 30 giugno 2023 e il 30 giugno 2024; l'art. 27, per altro verso, contiene una clausola compromissoria con la quale si deferiscono le eventuali controversie nascenti dall'interpretazione ed esecuzione di tale accordo a un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì.

L'estensione della previsione non lascia dubbi sulla possibilità di ricomprendere la materia del contendere tra le controversie da rimettere all'arbitro.

A tal proposito si ritiene necessario precisare che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo – atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte* e che l'eccezione di compromesso non è rilevabile d'ufficio – ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la sua contestuale revoca (cfr. Cass, 28 luglio 1999, n. 8166).

La sintesi raggiunta dalla giurisprudenza in commento è chiara ed inequivocabile: il decreto ingiuntivo opposto è nullo e quindi deve essere revocato se il debitore ingiunto, che ha incardinato la relativa opposizione, solleva tempestivamente l'eccezione di deroga alla giurisdizione o competenza del giudice ordinario per la presenza di valida clausola compromissoria.

L'accoglimento dell'eccezione preliminare di compromesso rende incompatibile l'esame nel merito di tutte le ulteriori questioni pur proposte in giudizio che sono da ritenersi, pertanto, assorbite.

In particolare, l'esame dell'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente è ontologicamente condizionato all'accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della predetta eccezione.

Quanto alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, le questioni giuridiche affrontate, l'assoluta assenza di contestazione da parte dell'opposta sin dal primo atto introduttivo – ed anzi l'adesione all'eccezione sollevata dall'opponente – e la limitata attività processuale espletata in corso di causa si reputa integrino le "gravi ed eccezionali ragioni" che,

ai sensi della norma di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. - come interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte Cost. n. 77/2018 – giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

Deve rigettarsi la richiesta di risarcimento del danno da lite temeraria *ex art. 96 c.p.c.* poiché il Giudice non è entrato nel merito ma accolto l'eccezione preliminare di rito e in virtù dell'adesione dell'opposta a tale eccezione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- DICHIARA la propria incompetenza a favore dell'arbitro previsto dall'art. 27 della scrittura privata denominata "Transazione e preliminare di contratto di affitto di azienda alberghiera";
- FISSA in mesi tre il termine per gli adempimenti di cui agli artt. 819-*quater* e 810 c.p.c.;
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 893/2025 – n. R.G. 2522/2025, emesso dal Tribunale di Rimini il 15.10.2025 nei confronti *Parte_2* e *Parte_1* ;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.

Rimini, 7 agosto 2026

Il Giudice

Dott.ssa Giorgia Cecchini